

Prot.: 77807/RU

Roma, 12 marzo 2021

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: *Import Control System (ICS) fase 2.*  
Avvio della *release 1* dal 15 marzo 2021.

Il *Work Programme*<sup>(1)</sup> e il MASP-CI<sup>(2)</sup> prevedono, a far data dal 15 marzo 2021, l'avvio dell'adeguamento del Sistema di Controllo delle Importazioni (*Import Control System*) alla seconda fase funzionale (*di seguito*, ICS2), nell'ambito del più ampio processo di adeguamento dei sistemi informativi nazionali ed unionali agli istituti previsti dal Codice Doganale dell'Unione (*di seguito*, CDU)<sup>(3)</sup>.

È stato, infatti, implementato un nuovo programma di sicurezza "pre-arrivo", sorretto da un sistema su larga scala di informazioni anticipate, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza delle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione. Il programma, inoltre, ha lo scopo di consolidare l'approccio integrato unionale della gestione del rischio, ai fini della protezione del territorio e dei cittadini dell'UE.

ICS2 ha quindi rimodellato i processi esistenti, sia per gli aspetti legali e di gestione del rischio e di controllo che per quelli tipicamente IT. Il nuovo sistema raccoglie, infatti, le informazioni relative a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell'Unione, indipendentemente dal loro valore o dalla tipologia di mezzo di trasporto.

È di tutta evidenza, quindi, che il ciclo di vita della dichiarazione sommaria di entrata (*ENtry Summary declaration, di seguito* ENS) subisce una modifica radicale, in quanto esso non è più gestito dal singolo Stato Membro, ma viene amministrato a livello centralizzato dai sistemi della Commissione Europea. In ICS2 la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata può avvenire in più fasi e/o da parte di soggetti diversi, e viene favorito lo scambio dei dati e dei risultati dell'analisi dei rischi fra le autorità doganali.

L'obbligo di raccolta delle suddette informazioni non decorre contemporaneamente all'avvio del sistema. Data la sua complessità, infatti, l'attuazione di ICS2 è suddivisa in tre fasi (*release*) successive, al fine di coinvolgere gli operatori economici in modo graduale:

---

<sup>(1)</sup> Così come aggiornato, in ultimo, dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell'Unione (CDU).

<sup>(2)</sup> *Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs*, versione 2019.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione.

- **Release 1:** in vigore dal 15 marzo 2021, che coinvolge operatori postali e corrieri espresso per via aerea.
- **Release 2:** in vigore dal 1° marzo 2023, che estende l'obbligatorietà di adesione ad ICS2 a tutte le operazioni di importazione delle merci trasportate per via aerea.
- **Release 3:** in vigore dal 1° marzo 2024, che estende integralmente i nuovi obblighi ai processi operativi e di gestione dei rischi anche a tutte le operazioni di importazione delle merci trasportate per via marittima e di navigazione interna, nonché per via stradale e ferroviaria, comprese le merci spedite via posta e trasportate coi suddetti mezzi di trasporto.

ICS2 conferisce un'architettura completamente nuova al sistema transeuropeo ICS esistente. Contrariamente, infatti, a quanto attualmente avviene per le dichiarazioni da inviare al sistema ICS, per questo nuovo programma è stata prevista la creazione di un sistema centrale, a carico della Commissione Europea, per una migliore condivisione delle informazioni e gestione dei rischi *Safety & Security*. In particolare, la Commissione Europea ha sviluppato due moduli:

- Il **Common Repository** (*di seguito, CR*), ossia un database centralizzato che raggruppa tutte le informazioni relative alle ENS, collegandole anche alla gestione del rischio. Il CR, oltre ad orchestrare il ciclo di vita della ENS, offre le funzionalità di condivisione delle informazioni con lo Stato Membro Responsabile (*Responsible Member State, di seguito RMS*)<sup>[4]</sup> e con gli eventuali Stati Membri Coinvolti (*Involved Member State, di seguito IMS*)<sup>[5]</sup>.
- La **Shared Trader Interface** (*di seguito, STI*), ossia un'interfaccia unica che fornisce agli operatori economici i servizi di trasmissione delle nuove dichiarazioni sommarie di entrata (c.d. "*ENS Filing*"), di convalida, di generazione di un *Master Reference Number* (MRN) e di dialogo con il CR. Con ICS2 l'Amministrazione doganale Italiana ha aderito alla STI, quindi gli operatori economici, a differenza di quanto avviene ad oggi per le informazioni di sicurezza del programma ICS, sono tenuti alla presentazione delle nuove dichiarazioni sommarie di entrata per il tramite di tale interfaccia e non più mediante AIDA.. Si precisa che le specifiche tecniche per l'interfacciamento alla STI sono fornite direttamente dai Servizi centrali della Commissione Europea.

A livello nazionale, invece, è stato implementato il Sistema d'Ingresso (**National Entry System, di seguito NES**) per la gestione, tra l'altro, dell'analisi dei rischi e l'esecuzione dei controlli *safety & security*.

Le informazioni contenute nella fase di acquisizione della dichiarazione sommaria di entrata costituiscono il processo di ENS *filing*. Nell'ambito della *release 1* le entità dichiarative più significative sono:

---

<sup>[4]</sup> Stato Membro Responsabile per lo svolgimento dell'analisi dei rischi, in quanto primo punto di ingresso nell'UE.

<sup>[5]</sup> Stato Membro Coinvolto per lo svolgimento dell'analisi dei rischi, in quanto partecipa nell'ambito della catena logistica.



# AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

## IL DIRETTORE GENERALE

- *PLACI House consignment*, di seguito “**PLACI-ENS**”: entità costituita da un insieme minimo di dati (c.d. “set ridotto 7+1”) che deve essere comunicato prima del caricamento della spedizione su un aeromobile, al fine di consentire l’analisi dei rischi prima dell’imbarco (*air pre-loading risk analysis*);
- *FULL House consignment*, di seguito “**FULL-ENS**”: entità costituita da un insieme di dati contenente i dati del *PLACI House consignment* arricchiti di ulteriori importanti informazioni, ad esempio l’identificativo del sacco o recipiente contenente un insieme di spedizioni (*recepticle*).

È importante sottolineare come la *release 1* di ICS2 accoglie i dati PLACI-ENS e FULL-ENS solo per gli operatori postali, mentre, per i corrieri aerei - che continuano ad inviare la ENS strutturata con i tracciati e con la messaggistica attualmente in uso nel sistema ICS in AIDA, in continuità con quanto avviene già oggi - la *release 1* di ICS2 accoglie solo i dati PLACI-ENS. .

A valle dell’analisi dei rischi effettuata sui dati della PLACI-ENS, gli operatori economici ricevono direttamente dallo STI le eventuali richieste di ulteriori informazioni/azioni (cosiddetti “*referrals*”) o l’informazione di diniego di carico (“*do not load*”).

All’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, gli operatori economici devono presentare una notifica di arrivo/informazione di presentazione, a seguito della quale ricevono l’informazione rispetto all’eventuale necessità di sottoporre a controllo fisico di sicurezza le merci in questione, sulla base dell’analisi dei rischi effettuata sui dati della FULL-ENS.

In considerazione delle diverse peculiarità operative presenti tra operatore postale e corrieri aerei, tale notifica/informazione è presentata con le modalità di seguito indicate:

- **Corrieri aerei**: la notifica non ha subito alcuna modifica rispetto all’attuale processo, in considerazione del fatto che i corrieri aerei inviano la ENS in ICS e che resta valida la funzionalità di notifica del Manifesto Merci in Arrivo (MMA) attualmente sviluppata sui sistemi di ADM;
- **Operatore postale**: la notifica è resa mediante messaggio *ad hoc*.

## I. Accesso degli operatori economici alla STI

Ai fini dell’accesso, l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido e delle seguenti autorizzazioni:

- CUST\_EXECUTIVE (autorizzazione europea), nell’ambito dell’applicazione UE ICS2: consente l’utilizzo dei servizi di ICS2;
- DLR\_UUMDS\_REGCERT\_EORI (autorizzazione nazionale): consente la registrazione del certificato qualificato di firma, conforme alle specifiche EIDAS, necessario per il dialogo con la STI in modalità *system-to-system*.



# AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**

Si specifica, inoltre, che il servizio per la registrazione di tale certificato è disponibile nell'area riservata del PUDM tra i servizi Interattivi, in ambito Dogane, alla voce “*Upload certificato servizi UE*”.

Tali autorizzazioni devono essere richieste tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), dagli utenti in possesso delle credenziali di identità digitale nazionale (SPID, CNS o CIE). Al riguardo si rimanda alle disposizioni della Scrivente, diramate, in ultimo, con le note prot. n. 33835/RU del 28.03.2019 e prot. n. 147176/RU del 10.10.2019 (nonché alla documentazione pubblicata nell'area riservata del Portale), per ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione del suddetto profilo, mediante le funzioni rese fruibili agli operatori economici sul MAU.

## **II. Servizio di assistenza**

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il servizio di Helpdesk messo a disposizione da ADM, che risponde a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi a ICS2.

L'utente (operatore economico) invia la richiesta di assistenza alla casella di posta elettronica:

[adm.helpdesk.eu@adm.gov.it](mailto:adm.helpdesk.eu@adm.gov.it)

specificando nell'oggetto la natura del problema come di seguito indicato:

- “[IT][ICS2][STI]Oggetto”, per quesiti tecnici relativi al componente STI;
- “[IT][ICS2][CR]Oggetto”, per quesiti tecnici relativi al componente CR;
- “[IT][ICS2][ALTRO]Oggetto”, per quesiti tecnici non compresi nelle precedenti categorie;
- “[IT][ICS2][XYZ]Oggetto”, per quesiti giuridico-procedurali relativi al sistema ICS2.

## **III. Disposizioni finali**

Gli operatori economici, a differenza degli Stati Membri – che sono tenuti ad aderire ad ICS2 *Release 1* a far data dal 15 marzo 2021 - possono usufruire di una finestra di adeguamento, concessa dalla Commissione europea, che si conclude il 1° ottobre 2021.

Marcello Minenna